



Cod. H24D/P2/O11  
Cod. LF/ne  
Circ. n. 98

CNAPPC  
Prot.: 0000909  
Data: 28/11/2011  
Uscita

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
**LORO SEDI**

**Oggetto: Pagamento tassa regionale di abilitazione per l'esercizio professionale.**

Con riferimento alle precedenti circolari del 12 luglio 2011, prot. 581 e del 13 ottobre 2011 prot 785, relative all'oggetto, continuano a pervenire lettere con le quali vengono manifestate criticità legate agli adempimenti da porre in essere a cura degli Ordini stessi. Al riguardo si evidenzia l'approfondimento effettuato dal consulente avv. Antonucci.

Appare utile premettere che l'obbligo di versamento della tassa di abilitazione per l'esercizio professionale, ove previsto, riguarda la Regione in cui ha sede l'Università presso la quale si è conseguito il titolo e l'Università medesima che la richiede.

Ogni Regione, poi, nella propria autonomia, può aver stabilito o meno se mantenere tale imposizione di natura fiscale.

Il Consiglio Nazionale, di conseguenza, non riceve alcun beneficio dall'ottemperanza delle disposizioni di legge citate nelle precedenti circolari.

Si è voluto semplicemente evidenziare tale criticità a seguito delle segnalazioni di giacenza di innumerevoli titoli abilitativi di architetti iscritti a vari Ordini provinciali italiani, pervenute da alcune Università.

Anche in base a ciò è stata suggerita, a tutti gli Ordini, la verifica dell'avvenuto pagamento della tassa di abilitazione per l'esercizio professionale a titolo cautelativo e al solo fine di evitare eventuali sanzioni di ordine tributario legate al mancato versamento della tassa regionale, alle quali potrebbe concorrere anche l'Ordine Provinciale.

Si precisa, peraltro, che non sussiste nella normativa di settore un obbligo specifico di rifiuto di iscrizione all'albo in assenza del pagamento della suddetta tassa; un obbligo legato all'iscrizione sussiste solo in base alla verifica del possesso del requisito dell'avvenuto superamento dell'esame di abilitazione.





**CNA**  
**PPC**

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10  
00186 Roma | Italia  
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it  
direzione.cnappc@archiworldpec.it  
www.awn.it

La verifica dei requisiti di ogni iscritto all'Albo è competenza esclusiva dell'Ordine provinciale ed il Consiglio Nazionale non intende in alcun modo provocare problemi di carattere logistico od organizzativo; non si obbligano, pertanto, gli Ordini ad una verifica a ritroso, ma ci si limita a segnalare la necessità di porre attenzione ad una norma desueta e celata che potrebbe provocare problemi di carattere tributario all'Ordine stesso e non al Consiglio Nazionale.

Quanto suggerito dall'Avv. Antonucci al Consiglio Nazionale, prima ancora che agli Ordini provinciali, riveste, quindi, carattere di cautela e di prudenza per questi ultimi.

Pertanto, ci si è limitati a proporre come ovviare ad una potenziale criticità (fornendo anche un facsimile di autocertificazione) fermo restando che rimane comunque nella discrezionalità di ciascun Ordine, stante la propria competenza esclusiva nella tenuta dell'albo, se e come attuare nei confronti dei propri iscritti, la verifica di un adempimento di natura tributaria.

Con i migliori saluti.

*Il Consigliere Segretario*  
(arch. Franco Frison)

*Il Presidente*  
(arch. Leopoldo Freyrie)

